

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2011, n. 58-1509

**L.R. n. 11 del 15 maggio 2001 recante "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari". Approvazione del nuovo Statuto. Revoca della DGR n. 20 - 13051 del 19.07.2004.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la L.R. n. 11 del 25.5.01 recante "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari" (CO.SM.AN.), e successive modifiche e integrazioni;

viste le Istruzioni per l'applicazione della L.R. n. 11/2001 di cui all'art. 7 della medesima, approvate con D.G.R. n. 86-11422 del 23 Dicembre 2003;

vista la D.G.R. n. 20-13051 del 19 Luglio 2004 di approvazione dello Statuto del CO.SM.AN.;

viste le Istruzioni per l'applicazione della L.R. n. 11/2001 di cui all'art. 7 della medesima legge, approvate con D.G.R. n. 38-6963 del 24 Settembre 2007 e contestuale abrogazione della D.G.R. n. 86-11422 del 23.12.03;

viste le Istruzioni per l'applicazione della L.R. n. 11/2001 di cui all'art. 7 della medesima legge, approvate con D.G.R. n. 64-13218 del 8 Febbraio 2010 e contestuale revoca della D.G.R. n. 38-6963 del 29.9.07;

considerato che lo Statuto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 11/2001, deve essere approvato dalla Giunta regionale, che ne verifica la compatibilità con quanto stabilito dalle Istruzioni (come previsto all'art. 4, comma 1 delle predette Istruzioni);

vista la nota consortile n. 1988 del 12 Maggio 2010, con la quale il CO.SM.AN. ha trasmesso un nuovo testo del proprio Statuto, approvato dall'Assemblea generale dei consorziati tenutasi il 30 Aprile 2010, per sostituire quello in vigore, introducendo innovazioni anche per tener conto dell'evoluzione subita dalla legge istitutiva del consorzio (L.R. n. 11/2001) e dalle collegate Istruzioni per l'applicazione della legge;

tenuto conto della nota n. 25361/DB11.04 del 22 Settembre 2010 del Settore Sviluppo delle produzioni Zootecniche, contenente una serie di richieste di modifica ed osservazioni al testo pervenuto dal consorzio, a seguito di puntuale attività istruttoria;

vista la nota consortile n. 2415 del 7 Dicembre 2010, con la quale il CO.SM.AN. ha trasmesso un'ulteriore versione del nuovo testo del proprio Statuto, approvato dall'Assemblea generale dei consorziati tenutasi il 3 Dicembre 2010, per sostituire quello in vigore;

considerato che quest'ultimo testo pervenuto ha fatto proprie le modifiche ed osservazioni avanzate con la sopra richiamata nota del Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche;

visto che il testo del nuovo Statuto - oltre a numerose migliorie formali al testo ed ai cambiamenti necessari per adeguarlo all'evoluzione subita dalla legge istitutiva del consorzio (L.R. n. 11/2001) e dalle collegate Istruzioni per l'applicazione della legge - contiene le seguenti principali innovazioni:

1. adeguamenti (art. 3, comma 1 – art. 9, comma 3 – art. 27, comma 2 – art. 29, comma 2 – art. 31, comma 5) finalizzati a consentire al consorzio di poter operare nell’ambito delle assicurazioni nazionali (Piano Assicurativo Nazionale) di cui al D.Lgs n. 102/04 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
2. art. 12, comma 2: viene stabilito che l’Assemblea generale dei consorziati è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo (nell’attuale versione dello Statuto sono previste due convocazioni l’anno, che risultano onerose nell’organizzazione e gestione in considerazione dell’elevato numero di associati, circa 12.000, e delle necessarie pre-assemblee parziarie per l’elezione dei delegati per l’assemblea generale);
3. art. 21: viene introdotta la possibilità di un terzo mandato triennale consecutivo per il Presidente del consorzio (nell’attuale Statuto tale possibilità è limitata a due mandati);
4. art. 24: viene introdotta la possibilità di un terzo mandato triennale consecutivo per i membri del Consiglio di Amministrazione (nell’attuale Statuto tale possibilità è limitata a due mandati);
5. art. 26, comma 2, lettera n): è stata introdotta, al fine di snellimento delle procedure, tra le competenze del Consiglio di amministrazione anche l’approvazione dei Programmi annuali di attività da sottoporre per l’approvazione finale alla Giunta regionale (attualmente il Consiglio di Amministrazione predispose il Programma annuale di attività e l’Assemblea dei consorziati lo approva);
6. art. 28, comma 1: viene introdotta la possibilità di un terzo mandato triennale consecutivo per i membri del Collegio Sindacale (nell’attuale Statuto tale possibilità è limitata a due mandati);

considerata la necessità di revocare la sopra richiamata D.G.R. n. 20–13051 del 19 Luglio 2004 di approvazione dell’attuale Statuto;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare il nuovo Statuto del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale (CO.SM.AN.) allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
2. di revocare la D.G.R. n. 20–13051 del 19 Luglio 2004;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

“CO.SM.AN.”

SEDE IN TORINO – CORSO STATI UNITI N. 21

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO NUMERO 1013880

# STATUTO

## TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 – Denominazione – natura – sede*

1. E' costituito, ai sensi della legge regionale piemontese 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) e s.m.i. di seguito denominata legge istitutiva, un Consorzio obbligatorio avente natura giuridica di diritto privato con finalità di pubblica utilità nei settori della sanità pubblica e della tutela ambientale, a garanzia, attraverso lo smaltimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento CE n. 1069/2009 “Regolamento recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002” dell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale per la prevenzione e l'eradicazione delle epizootie.
2. Il Consorzio, con attività esterna ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, è denominato “Consorzio smaltimento rifiuti di origine animale” (CO.SM.AN.).

3. L'attività del Consorzio ha carattere privatistico ed imprenditoriale in quanto svolta in nome e per conto degli stessi allevatori ed alle migliori condizioni di mercato.
4. L'attività contrattuale del Consorzio si svolge in conformità alle procedure previste dalle direttive comunitarie applicabili in materia di appalti pubblici..
5. La sede legale del Consorzio è individuata in Torino – Corso Stati Uniti 21, presso la sede della Regione Piemonte.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Assemblea, può individuare una differente sede legale di cui al comma 5, nonché la sede amministrativa ed operativa.

*Art. 2 – Durata*

1. Il Consorzio ha durata illimitata.
2. Lo scioglimento anticipato del Consorzio può essere disposto con legge regionale.

*Art. 3 – Finalità ed oggetto*

1. Il Consorzio non ha scopo di lucro, opera ai fini degli articoli 1 e 2 della legge istitutiva e svolge le funzioni previste dall'articolo 4 della stessa legge; può inoltre operare nell'ambito del D. Lvo 102/2004 e s.m.i. "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" per quanto riguarda le assicurazioni agevolate in campo zootecnico.
2. Il Consorzio in particolare:
  - a) coordina e assicura lo smaltimento, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva e dalle corrispondenti Istruzioni per l'applicazione della legge, in conformità alla normativa comunitaria vigente, dei materiali di categoria 1, 2, 3 di cui al Reg CE n. 1069/2009;
  - b) garantisce la raccolta capillare dei materiali di cui alla lettera a), su tutto il territorio regionale, anche nel caso di allevamenti di modeste dimensioni e localizzati in aree geograficamente svantaggiate;
  - c) negozia i contratti di assicurazione secondo quanto previsto dalle Istruzioni per l'applicazione;
  - d) controlla la conformità ai parametri contrattuali dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine animale e dei servizi assicurativi effettuati dalle imprese aggiudicatrici.
3. Il Consorzio può compiere gli atti e concludere tutte le operazioni finalizzate alla realizzazione degli scopi consortili e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

4. Il Consorzio non svolge attività legate alla produzione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti contenuti nell'Allegato I del trattato CE del 25 marzo 1957.
5. Il Consorzio, previa autorizzazione della Giunta Regionale, può promuovere, avviare e sviluppare progetti assicurativi riguardanti gli imprenditori e/o le imprese del settore zootecnico per i danni all'attività zootecnica.

#### *Art. 4 – Adesione al Consorzio*

1. In relazione agli articoli 1, 2 e 3 della legge istitutiva, al fine di poter accedere ai servizi erogati è necessaria l'adesione al Consorzio.
2. Sono consorziati obbligatori, ai fini dell'articolo 2 della legge istitutiva, gli allevatori titolari di allevamenti di ogni specie ed indirizzo produttivo operanti in Piemonte, che svolgono attività di impresa agricola obbligati alla registrazione nelle banche dati nazionali e regionali, con esclusione delle grandi imprese di cui all'art. 7-ter, comma 1 bis della legge istitutiva e con esclusione degli allevamenti di piccole dimensioni così come individuati dalla medesima legge.
3. Sono consorziati volontari:
  - A) gli allevatori titolari di allevamenti di piccole dimensioni (art. 7-ter, comma 1, L.R. n. 11/01) che svolgono attività di impresa agricola e che aderendo volontariamente al Consorzio acquisiscono diritti e doveri dei consorziati obbligatori;
  - B) gli operatori della filiera zootecnica e industriale e le relative associazioni che producono/trasformano/commercializzano i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE del 25 marzo 1957, limitatamente al conferimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento CE n. 1069/2009, nonché titolari di allevamenti esclusi dall'aiuto pubblico di cui alla L.R. n. 11/2001.
4. I soggetti individuati al precedente comma 3 alle lettere A. e B sono ammessi a far parte del Consorzio a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previa disamina di specifica domanda redatta su moduli allo scopo predisposti dal Consorzio, contenenti l'indicazione dei dati aziendali fissati dal regolamento consortile.
5. I consorziati di cui al comma 3, let. B) non sono ammessi ai benefici previsti dagli Aiuti di Stato in agricoltura e devono sostenere interamente i costi dei servizi forniti, e della partecipazione ai programmi in aggiunta ai costi amministrativi.

#### *Art. 5 – Quote di adesione – contributi consortili*

1. Il Consorzio stabilisce l'entità delle quote di adesione dei consorziati allevatori sulla base dei costi di funzionamento e del numero dei consorziati iscritti, in relazione alle dimensioni

dell'allevamento e al grado di partecipazione al programma assicurativo. L'entità della quota di adesione può altresì essere rapportata anche alle diverse tipologie di specie allevate e di modalità di gestione dell'allevamento, nonché all'ubicazione aziendale per le aziende operanti in zone montane. Nel caso di attività previste dall'art. 3, comma 5, gli eventuali costi saranno sostenuti dai soli soci aderenti allo specifico programma.

2. La quota di adesione dei consorziati è proposta annualmente dal Consorzio a copertura dei costi di funzionamento ed è indicata, congiuntamente ai criteri utilizzati per la sua determinazione, nei Programmi annuali di attività.
3. Tutti i costi amministrativi connessi al funzionamento del Consorzio sono a carico dei consorziati.
4. Le quote di adesione dei consorziati operatori della filiera zootecnica come definiti alla lettera B del comma 3 dell'art. 4, sono stabilite con lo stesso criterio di correlazione ai costi di funzionamento ed in relazione al tipo di produzione, alle dimensioni produttive ed alla localizzazione degli impianti.
5. Qualora il Consorzio abbia necessità di anticipazioni dell'aiuto previsto dall'art 5 comma 3 della legge istitutiva può accedere al credito bancario. In tal caso gli interessi passivi sono posti a carico dei consorziati proporzionalmente all'importo dei contributi consortili.
6. I contributi consortili sono relativi agli importi da riconoscere al Consorzio per la partecipazione al Programma assicurativo.
7. La riscossione delle quote di adesione e dei contributi consortili avviene secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
8. La riscossione delle quote di adesione e dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruoli esattoriali in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

#### *Art. 6 – Cessazione della qualifica di consorziato*

1. La qualifica di consorziato, oltre ai casi previsti dalla legge, cessa:
  - a) per recesso, in riferimento ai consorziati di cui all'articolo 4, comma 3, la cui dichiarazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto trascorsi tre mesi dal ricevimento della dichiarazione. Il consorziato receduto risponde delle obbligazioni e degli impegni assunti verso il Consorzio fino al termine dei rispettivi obblighi contrattuali;
  - b) per decadenza, a causa della perdita da parte dei consorziati di cui all'articolo 4, comma 2, dei requisiti prescritti per l'ammissione;
  - c) per esclusione, in riferimento ai consorziati di cui all'articolo 4, comma 3, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione a causa dell'inosservanza delle disposizioni

statutarie o delle deliberazioni consortili, ovvero in conseguenza del verificarsi di atti e fatti contrastanti con la permanenza della qualifica di consorziato.

2. Le decisioni circa l'esclusione dalla qualifica di consorziato sono assunte dal Consiglio di amministrazione che le comunica all'interessato.
3. Chi perde la qualifica di consorziato per i motivi di cui al comma 1, non ha diritto alla restituzione delle quote di adesione a qualunque titolo versate al Consorzio. I contributi consortili, previa richiesta da parte del consorziato, potranno essere restituiti per la parte non effettivamente goduta.
4. Le controversie relative ai casi di recesso, decadenza ed esclusione dalla qualifica di consorziato previsti dal presente articolo, sono risolte in via di arbitrato come previsto dall'articolo 39.

#### *Art. 7 – Diritti e doveri dei consorziati*

1. I consorziati hanno il diritto di:
  - a) usufruire dei servizi di raccolta e smaltimento organizzati dal Consorzio;
  - b) beneficiare della negoziazione dei contratti di assicurazione svolta dal Consorzio;
  - c) usufruire di eventuali altri servizi attivati dal Consorzio;
  - d) accedere agli atti, così come evidenziato nell'art. 36.
2. I consorziati di cui all'articolo 4, comma 2 hanno il diritto di usufruire dei servizi di raccolta e smaltimento dei capi morti su tutto il territorio regionale.
3. I consorziati sono obbligati a:
  - a) versare al Consorzio le quote di adesione ed i contributi consortili;
  - b) trasmettere al Consorzio tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) rendere disponibili al Consorzio la documentazione relativa ai controlli documentali disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi consortili;
  - d) osservare lo statuto, i regolamenti consortili e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
  - e) fornire al Consorzio, da parte dei consorziati che risultano smaltire in modalità non congrua, i dati relativi a quantità e modalità di smaltimento dei rifiuti di origine animale secondo le indicazioni definite dal regolamento consortile. Il Consorzio segnala eventuali inadempienze agli Enti preposti al controllo.

#### *Art. 8 – Programmi annuali di smaltimento*

1. Il programma annuale di smaltimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge istitutiva si articola in funzione dei soggetti beneficiari del servizio: i consorziati di cui all'articolo 4, comma 2 e gli altri consorziati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
2. Il Consorzio garantisce lo smaltimento degli animali morti di tutti i consorziati di cui all'art. 4 commi 2 e 3 lettera A.), in regola con il pagamento delle quote di adesione.
3. Lo smaltimento è affidato ad imprese che curano la raccolta ed il trasporto e ad impianti di trattamento degli scarti od a prestatori specifici, in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle normative sanitarie ed ambientali.
4. La selezione delle imprese di smaltimento è effettuata secondo i principi di mercato, in modo non discriminatorio, ricorrendo a procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria e comunque garantendo un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizio alla concorrenza nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.
5. L'aiuto pubblico di cui all'art. 5, comma 3 della legge istitutiva è destinato esclusivamente alle imprese agricole di allevamento produttrici del rifiuto costituito dagli animali morti in allevamento con le modalità previste dalla legge istitutiva e dalle istruzioni applicative.

#### *Art. 9 – Contratti di assicurazione*

1. Il Consorzio stipula i contratti di assicurazione con imprese pubbliche o private in conformità alla normativa prevista in materia di appalti pubblici. Le polizze sono stipulate dal Consorzio alle migliori condizioni contrattuali offerte da singole compagnie assicurative o da raggruppamenti di compagnie, operanti nell'Unione Europea, a copertura dei danni assicurabili.
2. Sono assicurabili con il contributo regionale i danni conseguenti a:
  - a) epizootie o malattie soggette ad intervento obbligatorio d'emergenza ed a restrizioni territoriali di cui all'Allegato C della Direttiva 90/425/CE del 26/6/90 "relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animali, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno" e s.m.i., ed altre malattie per le quali siano previsti programmi di controllo o eradicazione nazionali o regionali o misure di polizia veterinaria che comprendono piani di intervento di sanità pubblica;
  - b) calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed altre perdite dovute ad avversità atmosferiche;

- c) costi di smaltimento dei capi morti in allevamento per cause diverse da quanto stabilito nelle let. a) e b);
3. Sono inoltre assicurabili senza il contributo regionale e a seguito di adesione volontaria:
- a) abbattimenti d'urgenza di capi bovini non considerati idonei al trasporto ai sensi del Reg. CE n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432 CEE e 93/119 CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”;
  - b) altri danni all'attività zootecnica.
4. Il consorziato, nei casi diversi dalle polizze obbligatorie, può stipulare autonomamente una polizza assicurativa ed aderire parzialmente a quella stipulata dal Consorzio, ottenendo la copertura di una o più tipologie di danno assicurabile. In tal caso riceve dal Consorzio il previsto contributo nei limiti di spesa stabiliti dall'offerta più favorevole, considerata la natura del Consorzio e la metodologia contrattuale.
5. Il Consorzio provvede a stipulare il contratto di assicurazione, mentre al consorziato spetta comunicare all'ente assicuratore il danno subito per gli accertamenti. I risarcimenti assicurativi sono direttamente versati dalle compagnie di assicurazione alle imprese di smaltimento ovvero alle aziende agricole colpite, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti.

## TITOLO II

### CAPO I

#### ORGANI DEL CONSORZIO

##### *Art. 10 – Gli Organi*

1. Sono organi del Consorzio:
- a) l'Assemblea Generale,
  - b) il Presidente,
  - c) il Consiglio di Amministrazione,
  - d) il Collegio Sindacale,
  - e) il Direttore.

CAPO II  
ASSEMBLEE

*Art. 11- Assemblee*

1. Le Assemblee, sia la generale che le parziali, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei consorziati e le loro deliberazioni obbligano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

*Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea generale*

1. L'Assemblea generale dei consorziati, ordinaria e straordinaria, è costituita dai delegati eletti nelle assemblee parziali di cui all'art. 16.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal sostituto, così come individuato all'articolo 26 comma 2 lettera r), almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, purché nell'ambito del territorio della Regione:
  - a) entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento di richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, della Giunta regionale;
  - c) entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento di richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, del Collegio Sindacale;
  - d) entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento di richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, di tanti consorziati che rappresentino complessivamente il 10% dei consorziati al Consorzio.
3. Nel caso in cui il Presidente o il sostituto, così come individuato all'articolo 26, comma 2, lettera r), per qualsiasi causa non provvedano alla convocazione di cui al comma 1 per qualsiasi causa, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente del Collegio Sindacale.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare della prima e della seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima), pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della prima adunanza, sui maggiori organi di stampa specializzati e individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché trasmesso ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Sindaci con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima delle data fissata per l'assemblea.

5. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dalla Giunta regionale, dal 10 % dei consorziati o dal Collegio Sindacale; in tali casi il Presidente o il sostituto è tenuto a convocare l'Assemblea entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

#### *Art. 13 – Diritto di voto e rappresentanza*

1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
2. L'impresa consorziata partecipa all'assemblea parziale a mezzo del proprio titolare o legale rappresentante o di persona munita di delega rilasciata dal titolare o legale rappresentante.
3. Si applicano alla delega, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Il regolamento consortile può prevedere dettagli applicativi.
4. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, né ai dipendenti del Consorzio.

#### *Art. 14 – Competenze*

1. L'Assemblea generale in sede ordinaria:
  - a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  - b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
  - c) determina l'indennità di carica spettante al Presidente e l'emolumento annuale e/o indennità di seduta spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci;
  - d) delibera su tutti gli atti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

#### *Art. 15 – Quorum dell'Assemblea generale*

1. L'Assemblea generale in sede ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente:
  - a) in prima convocazione, con l'intervento e il voto favorevole di più della metà del numero dei delegati, ivi compresi gli astenuti;
  - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

2. L'Assemblea generale in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con l'intervento ed il voto favorevole di più della metà dei delegati, ivi compresi gli astenuti.

*Art. 16 – Assemblee parziali*

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede in via preliminare a suddividere il territorio della Regione in alcune aree, sulla base del numero di consorziati ivi residenti, in cui svolgere le assemblee parziali stabilendo il numero massimo dei delegati eleggibili, nella proporzione di uno ogni duecento consorziati.
2. Almeno una volta all'anno preventivamente all'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, il Presidente o il suo sostituto deve provvedere a convocare le assemblee parziali per la nomina dei delegati di cui all'art. 12 comma 1.
3. Le assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o dal un suo sostituto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di volta in volta di delegare tale funzione ad un componente del Consiglio ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera r).
4. L'avviso di convocazione pubblicato come previsto all'art. 12 punto 4, riporta nell'ordine del giorno, oltre la nomina dei delegati, le materie oggetto dell'Assemblea generale.

*Art. 17 – Svolgimento assemblee parziali*

1. Nel corso delle assemblee parziali sono eletti, tra i consorziati presenti o rappresentati, i delegati, fino al numero massimo previsto all'art. 16, comma 1, e che costituiranno l'Assemblea generale.
2. Nell'assemblea parziale ciascun consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro consorziato o da un familiare, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Ogni consorziato può rappresentare al massimo altri due consorziati. Ogni delegato è eletto con un minimo di dieci voti; può essere eletto un ulteriore delegato in caso di frazione di 10 voti eccedente, superiore a 5.
4. Le modalità di votazione sono deliberate dall'assemblea; in caso di presentazione di più liste la votazione si effettua a scrutinio segreto.
5. Le assemblee parziali sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei consorziati dell'area interessata aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati per la

nomina dei delegati ed ogni altra modalità di svolgimento delle assemblee parziali sono definite dal regolamento consortile secondo quanto previsto dall'articolo 19.

#### *Art. 18 – Svolgimento dell'Assemblea Generale*

1. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consorzio o dal suo sostituto, come individuato all'articolo 26, comma 2, lettera r), ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un partecipante eletto dall'Assemblea medesima.
2. Al Presidente dell'Assemblea spetta il potere di designare il segretario della seduta, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verificare la conformità delle deleghe allo Statuto ed alle norme in vigore, di verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea di regolare lo svolgimento dei lavori stabilendo le modalità di discussione e di votazione non specificamente previste dal presente Statuto e di accertare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese ad eccezione delle deliberazioni riguardanti le persone, le quali sono assunte a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal segretario a conclusione dell'Assemblea stessa, previa lettura ed approvazione da parte dell'Assemblea medesima. I verbali, così redatti ed approvati, sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.

#### *Art. 19 – Regolamenti consortili*

1. Il funzionamento, l'organizzazione e le procedure elettorali del Consorzio sono disciplinati da specifici regolamenti consortili predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea. Tali regolamenti devono essere inviati alla Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni applicative vigenti.

### CAPO III

#### IL PRESIDENTE

#### *Art. 20 – Poteri*

1. Al Presidente del Consorzio compete:
  - a) la rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi, in giudizio e in via stragiudiziale;
  - b) la firma sociale;

- c) l'esercizio di tutte le attività di indirizzo generale in attuazione della legge istitutiva nonché delle Istruzioni applicative vigenti;
  - d) la stipula, nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e nel rispetto tassativo delle singole voci e dei relativi stanziamenti, di ogni e qualsiasi contratto, anche di natura transattiva, attinente l'ordinaria amministrazione del Consorzio, ivi incluso ogni e qualsiasi negozio con banche ed istituti di credito nell'ambito delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - e) la nomina di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;
  - f) la convocazione dell'Assemblea generale, delle assemblee parziali e del Consiglio di Amministrazione ed il compimento di ogni atto specificamente previsto dal presente Statuto;
  - g) la verifica amministrativa periodica sull'attività svolta dal Consorzio e riferirne i risultati al Consiglio di Amministrazione.
  - h) La comunicazione al Consiglio di Amministrazione dei risultati della verifica di cui alla lettera g).
2. Il Presidente può, per un periodo stabilito o per il compimento di singoli atti, delegare i poteri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 al Direttore o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero a dipendenti del Consorzio tramite procura speciale che, in relazione alla natura degli atti da compiersi o delle formalità pubblicitarie da espletarsi, potrà essere rilasciata con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata. Nel regolamento consortile possono essere stabiliti tipologia e vincoli della delega.

*Art. 21 – Durata in carica e compensi*

- 1. Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni, è rieleggibile fino al terzo mandato e decade ogniqualvolta decade il Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
- 3. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.
- 4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente nel corso del mandato, la sostituzione ha luogo esclusivamente tramite nomina di un altro Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere all'uopo convocato entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza della cessazione.
- 5. Il Presidente nominato in sostituzione ai sensi del comma 4, rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito.

6. Al Presidente competono i compensi relativi a:
  - a) l'indennità di carica correlata alle funzioni svolte;
  - b) il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento dell'incarico.
7. I suddetti compensi sono deliberati dalla Assemblea Generale.

CAPO IV  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Art. 22– Composizione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri nominati dall'Assemblea generale, dei quali uno con funzione di Presidente secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2. L'Assemblea può deliberare che nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è possibile eleggere fino a due Consiglieri quali rappresentanti dei consorziati di cui all'articolo 4, comma 3 del presente Statuto.
2. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione esclusivamente i consorziati del Consorzio.

*Art. 23 – Nomina dei Consiglieri*

1. Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, si procede come segue:
  - a) ciascuna impresa consorziata può proporre un candidato da iscrivere nelle liste che si verranno a formare nei limiti delle prescrizioni di cui al punto successivo;
  - b) le liste debbono essere depositate presso la sede del Consorzio in orario di ufficio con anticipo di tre giorni lavorativi sulla data della Assemblea generale e sottoscritte da almeno 150 consorziati in regola con i versamenti delle quote di adesione, che non possono essere candidati né firmatari di più liste;
  - c) ogni candidato deve risultare in regola con il pagamento delle quote consortili e non può essere in più di una lista;
  - d) le liste stesse devono indicare per ogni candidato: nome, cognome, residenza/domicilio e categoria di appartenenza di cui all'art.4 dello Statuto;
  - e) il numero di candidati riportati in ciascuna lista non può superare quello dei seggi disponibili;
  - f) la lista o le liste debbono essere rappresentative per dimensione, territorio e settore – specie di allevamento o settore di attività e pertanto devono comprendere almeno un consorziato in ogni zona individuata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi art 16

- punto 1 ed almeno un consorzio per ognuna delle specie di allevamento bovini, suini, avicunicoli ed ovi-caprini;
- g) le modalità di voto sono deliberate dall'Assemblea generale su proposta del Presidente;
  - h) qualora siano state presentate più liste, la votazione si effettua a scrutinio segreto;
  - i) è ammesso voto di lista ovvero di singoli nominativi, anche appartenenti a liste diverse, purché in numero complessivamente non eccedente il numero totale dei seggi disponibili.
  - j) risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voto viene eletto il più anziano di età.
2. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

*Art. 24 – Durata in carica – Cessazione*

- 1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
- 2. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
  - a) per scadenza;
  - b) per dimissioni;
  - c) per decadenza;
  - d) per revoca.
- 3. La revoca dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta dall'Assemblea ordinaria in caso di gravi irregolarità, di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o di pregiudizio degli interessi del Consorzio.
- 4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa:
  - a) di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea nel corso del mandato, la sua sostituzione ha luogo tramite la cooptazione di un altro candidato Consigliere non eletto, con osservanza dell'ordine della graduatoria, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri eletti dall'Assemblea. Nel caso di mancanza o insufficienza di candidati Consiglieri non eletti, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua naturale scadenza, nei limiti del comma 5;
  - b) i Consiglieri nominati in sostituzione a norma della lettera a) rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

5. Decade l'intero Consiglio di Amministrazione qualora rimangano in carica meno di 6 Consiglieri e non sia possibile sostituire i Consiglieri mancanti con il meccanismo di cui al comma 4) lettera a).
6. La decadenza del Consigliere avviene per la perdita dei requisiti richiesti per la nomina o in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

*Art. 25 – Responsabilità dei Consiglieri*

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione adempiono ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
2. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
3. La responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
4. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione, volta ad ottenere il risarcimento dei danni, è promossa in seguito a deliberazione motivata dall'Assemblea ordinaria, innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio.

*Art. 26 – Poteri*

1. Il Consiglio di Amministrazione determina gli obiettivi e gli indirizzi gestionali, anche di natura tecnica, è investito di ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio non attribuito ad altri organi del Consorzio, ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. Ad eccezione di quanto per legge e per Statuto sia espressamente riservato ad altri organi del Consorzio.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete:
  - a) deliberare in tema di convocazione dell'Assemblea generale;
  - b) deliberare la individuazione delle zone in cui svolgere le assemblee parziali ed il numero massimo dei delegati che ciascuna di esse potrà nominare;
  - c) convocare le assemblee parziali per la nomina dei delegati a partecipare all'Assemblea generale;

- d) redigere in via definitiva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione afferente quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) elaborare le proposte di modifica del presente Statuto, sottoponendole alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria;
  - f) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti non di competenza degli altri organi del Consorzio;
  - g) deliberare su tutte le materie di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
  - h) stabilire le modalità organizzative della raccolta dei rifiuti di origine animale e dell'avvio alla eliminazione;
  - i) determinare l'organico del personale del Consorzio e stabilirne l'inquadramento professionale in relazione all'attività da svolgere;
  - j) nominare il Direttore del Consorzio;
  - k) proporre alla Giunta regionale l'ammontare delle quote obbligatorie di adesione;
  - l) determinare l'entità dei contributi consortili dovuti dai soci;
  - m) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio;
  - n) predisporre ed approvare i programmi annuali di attività da presentare alla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 3, lettere c) ed e) della legge istitutiva;
  - o) assumere decisioni circa l'esclusione dalla qualifica di consorziato;
  - p) stabilire le modalità di riscossione dei contributi;
  - q) svolgere periodiche verifiche sull'andamento gestionale e tecnico – amministrativo del Consorzio e sul raggiungimento dei risultati, anche attraverso l'ausilio dell'attività di monitoraggio svolta dal Presidente del Consorzio;
  - r) nominare, su proposta del Presidente, per la durata del relativo mandato, uno o due componenti del Consiglio di Amministrazione che sostituiscano il Presidente stesso nei casi di sua assenza e di impedimento, fissando le relative deleghe.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal sostituto, così come individuato ai sensi della lettera r) del comma 2 quando lo ritenga opportuno, ovvero quando sia presentata richiesta motivata con l'indicazione degli argomenti da trattare da almeno due Consiglieri o dal Collegio sindacale.
4. La convocazione è trasmessa al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci, allo scopo comunicato al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R. con il preavviso di otto giorni o, nei casi di urgenza, con telegramma , telefax o posta elettronica certificata inviati con il preavviso di almeno tre giorni.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Per la validità delle deliberazioni si richiede la partecipazione effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono assunto con il voto favorevole dei consiglieri partecipanti.

## CAPO V IL COLLEGIO SINDACALE

### *Art. 27 – Composizione*

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea generale dei consorziati.
2. Nel caso di programmi di attività aventi per oggetto finanziamenti previsti dalla normativa nazionale sul Fondo di Solidarietà Nazionale, la nomina di un componente del Collegio Sindacale segue le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.
3. Nella prima riunione successiva alla loro nomina i Sindaci designano il Presidente del Collegio.
4. Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono essere regolarmente iscritti all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

### *Art. 28 – Durata in carica dei Sindaci – Cessazione*

1. I membri del Collegio Sindacale sono designati contemporaneamente a quelli del Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei Sindaci nominati dall'Assemblea nel corso del mandato, subentra il Sindaco supplente più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari all'integrazione del Collegio.
3. I Sindaci nominati in sostituzione a norma del comma 2 rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.
4. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, è convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.
5. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco nominato in sostituzione non assume automaticamente la medesima carica ed i Sindaci provvedono a rieleggere il Presidente nella prima riunione successiva alla sostituzione.

#### *Art. 29 – Poteri*

1. Il Collegio Sindacale controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti consortili, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.
2. Nel caso in cui il Consorzio svolga funzioni previste dalla normativa nazionale del Fondo di Solidarietà Nazionale, i Sindaci provvederanno anche alla verifica a campione delle polizze agevolate in conformità a quanto previsto dalla normativa Ministeriale.
3. I Sindaci partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed intervengono a quelle dell'Assemblea generale.
4. Le riunioni e le verifiche dei Sindaci devono risultare da un processo verbale, che viene inserito nell'apposito Libro conservato presso la sede del Consorzio.
5. Ai sindaci effettivi spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno. L'Assemblea generale può assegnare ai sindaci un emolumento sulla base delle tariffe professionali in vigore al momento della corresponsione.
6. Ogni consorziato può denunciare fatti economico-finanziari che ritiene censurabili al Collegio sindacale il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione dell'Assemblea.

#### CAPO VI

#### IL DIRETTORE

#### *Art. 30 – Funzioni*

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sedute esprimendo parere consultivo.
2. Il Direttore del Consorzio è scelto sulla base di specifici requisiti tecnico-professionali, oltre che di comprovata esperienza di tipo amministrativo-gestionale. Egli ha il compito di coadiuvare il Presidente e di assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria e delle strutture del Consorzio, nonché di dare esecuzione agli obiettivi e agli indirizzi gestionali fissati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore, quale dipendente del Consorzio con rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato rinnovabile, è a capo del personale del Consorzio stesso e può ricevere deleghe e speciali procure da parte degli organi amministrativi in relazione a specifici incarichi o compiti che gli verranno assegnati.

4. Il trattamento economico e normativo del Direttore del Consorzio è stabilito del Consiglio di Amministrazione con riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali dei Dirigenti d'Azienda
5. Il Direttore del Consorzio, è competente a:
  - a) assistere alle sedute dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione e sottoscriverne i relativi processi verbali;
  - b) pubblicare gli avvisi di convocazione delle assemblee;
  - c) compilare i ruoli di riparto dei contributi e curare il loro incasso;
  - d) curare la registrazione dei contratti;
  - e) trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi ai superiori organi competenti: Consiglio di Amministrazione, Assemblea, Collegio Sindacale ed agli Enti Pubblici interessati: Regione, Ministero delle Politiche Agricole (qualora il Consorzio acceda alle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale), Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea;
  - f) curare la gestione contabile, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
  - g) assumere e determinare le mansioni e le retribuzioni, nonché licenziare e compiere ogni atto inerente il personale del Consorzio nell'ambito delle determinazioni del Consiglio di amministrazione;
  - h) curare gli adempimenti relativi alle procedure inerenti le gare di appalto pubbliche per l'individuazione degli operatori autorizzati allo smaltimento dei rifiuti di origine animale, dei gestori degli impianti di trattamento per lo smaltimento finale e delle imprese assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI PATRIMONIALI, FINALI E TRANSITORIE

##### *Art. 31 – Esercizio finanziario – Bilancio – Patrimonio*

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dal Fondo Consortile come disciplinato dall'art 2614 del C.C., dalle quote di adesione dei consorziati ed i beni acquistati con queste, dalle riserve e da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di eventuali rischi.
2. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile, il progetto di bilancio consuntivo deve essere comunicato al Collegio sindacale, almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione, lo stesso deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni dei Sindaci, nella sede del Consorzio durante i quindici giorni

che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione o richiederne copia sostenendone il relativo costo.

4. La Giunta regionale può far compilare d'ufficio il bilancio consuntivo del Consorzio qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.
5. Qualora svolga funzioni previste dalla normativa nazionale sul Fondo di Solidarietà Nazionale, per la redazione della previsione di Bilancio, il Consorzio evidenzia nell'iscrizione delle relative partite di Bilancio la distinzione tra i contributi dei soci a sostegno delle spese di funzionamento ed i contributi pubblici a sostegno dei programmi di attività, conformemente a quanto disposto dalla normativa.

#### *Art. 32 – Revisione del bilancio consuntivo*

1. Il Consorzio sottopone il bilancio consuntivo a revisione da parte di società di revisione iscritte nel registro di cui al D.Lgs 88/92 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". Entro un mese dalla sua approvazione, il Presidente del Consorzio trasmette il bilancio alla Giunta regionale.
2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, è redatta la situazione patrimoniale secondo le norme proprie del bilancio delle società per azioni e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2615-bis del Codice Civile.

#### *Art. 33 – Investimenti*

1. Il Consorzio, per realizzare le proprie finalità, può fare ricorso ad investimenti nel rispetto delle normative comunitarie.
2. In tale eventualità il Consorzio deve sempre coprire il fabbisogno di capitale con appositi mutui agevolati, in base alle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Consorzio, al fine di ottimizzare il rendimento di un'eventuale liquidità consortile dei fondi propri, può effettuare investimenti in titoli di Stato ovvero in operazioni di pronti contro termine.

#### *Art. 34 – Programma annuale di attività*

1. Ai fini dell'articolo 3, lettere c) ed e) della legge istitutiva, entro il termine previsto dalle Istruzioni per l'applicazione della legge, il Consorzio presenta alla Direzione Agricoltura il Programma annuale di attività relativo al periodo gennaio/dicembre dell'anno successivo.
2. Il Programma è redatto in conformità alle Istruzioni per l'applicazione della legge.

3. La Giunta regionale approva il Programma, cui segue l'erogazione degli acconti dei contributi.
4. Il saldo dei contributi è effettuato a seguito della presentazione della rendicontazione corredata da una copia del bilancio.

#### *Art. 35 – Controlli*

1. Il Consorzio controlla la conformità ai parametri contrattuali dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari e dei servizi assicurativi effettuati dalle imprese appaltatrici, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge istitutiva.
2. Il Consorzio predispose un manuale con le procedure di controllo sulla gestione dei contributi ed è trasmesso alla Direzione Agricoltura.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Consorzio può accedere alla banca dati relativa all'anagrafe del patrimonio zootecnico piemontese ed all'anagrafe agricola unica del sistema Informativo Agricolo Piemontese. L'acquisizione dei dati ivi contenuti avviene nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
4. I riepiloghi annuali degli smaltimenti effettuati sono trasmessi al Settore Prevenzione Veterinaria della Regione al fine di consentire l'attività di supervisione sulla congruità del numero di capi smaltiti.
5. Il Consorzio, al fine di consentire la vigilanza delle Istruzioni per l'applicazione mette a disposizione della Regione la documentazione inerente la propria attività.

#### *Art. 36 – Documentazione ed accesso agli atti*

1. Ai sensi degli art. 22 e 23 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ai consorziati è riconosciuto il diritto di accesso agli atti, nei limiti stabiliti dalla legge. Le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate dal regolamento consortile.

#### *Art. 37 – Organizzazione degli uffici*

1. L'organizzazione degli uffici è improntata a criteri di imparzialità, efficacia ed efficienza funzionalità ed economicità di gestione.

#### *Art. 38 – Rapporto di lavoro*

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente del Consorzio è di diritto privato.

2. Il trattamento economico dei dipendenti del Consorzio è stabilito del Consiglio di Amministrazione.

#### *Art. 39 – Controversie sociali*

1. Ove dovessero insorgere controversie tra i consorziati ed il Consorzio in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto, le stesse saranno devolute all'arbitrato rituale di un Collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati i primi due da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Torino (cui spettano funzioni vicarie anche per la nomina dell'arbitro di parte in caso di inerzia del soggetto interessato e comunque decorsi inutilmente 10 giorni dalla comunicazione del ricorso all'arbitrato) i quali decideranno secondo diritto.
2. Per eventuali controversie in ordine al recupero del credito vantato dal Consorzio nei confronti dei singoli consorziati sarà, invece, competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria alla quale si potrà ricorrere mediante le procedure previste per legge, fatto salvo il diritto del Consorzio di cartolarizzare il credito incaricando società terze per il recupero coattivo, anche mediante ruoli esattoriali in base alle disposizioni vigenti in materia di contributi non erariali.
3. Il consorziato può avviare la controversia entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
4. Il Consorzio è sottoposto alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria di Torino.

#### *Art. 40 – Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alla legge istitutiva e alle Istruzioni per l'applicazione della legge, al Codice Civile ed alle altre norme disciplinanti la materia.

#### *Art. 41 – Amministrazione straordinaria*

1. La Giunta Regionale, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di regolare funzionamento del Consorzio, dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la contestuale nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria amministrazione in attesa della ricostituzione del Consiglio stesso.

*Art. 42 – Revisione dello Statuto*

1. La Regione può richiedere modifiche al presente Statuto. I consorziati, in Assemblea straordinaria, possono deliberare modifiche allo Statuto, ferma restando l'approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge istitutiva.